Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844.
Modificazione dell'art. 6 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . Pag. 282

LEGGE 9 novembre 1940-XIX, n. 1845.
Proroga del termine per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali nella zona di Bolzano e nuovo stanziamento per i relativi contributi . . . . Pag. 282

LEGGE 16 novembre 1940-XIX, n. 1846.
Modificazione del R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la Commissione per l'accertamento dei danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri. Pag. 283

LEGGE 25 novembre 1940-XIX, n. 1847.
Istituzione di una Commissione di revisione cinematografica. Pag. 283

LEGGE 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848.
Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica . . . . Pag. 284

LEGGE 2 dicembre 1940-XIX, n. 1849.
Trasferimento, per una volta tanto, di ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, in possesso di speciali requisiti, nel ruolo ingegneri, categoria geofisici, del Corpo medesimo . . . . Pag. 285

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX, n. 1850.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane. Pag. 286

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1851.
Riduzione dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni al grado 11° del ruolo di gruppo C delle dogane e delle imposte di fabbricazione . . . . Pag. 286

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1852.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Perugia . . . . Pag. 287

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1853.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Anna, in Floridia (Siracusa) . . . . Pag. 287

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1854.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio San Francesco Saverio della Compagnia di Gesù », con sede in Catania . Pag. 287

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1855.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, detta « Collegio Gonzaga », con sede in Palermo . . . . Pag. 287

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1856.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa, ecclesiasticamente vicariale, di Sant'Andrea Apostolo, in Basiliano (Udine) . . . . Pag. 287

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1857.
Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata perpetua di Sant'Antonio di Padova, in Sala Consilina (Salerno). Pag. 287

1941

LEGGE 6 gennaio 1941-XIX, n. 5.
Prestazione di consenso all'adozione da parte di militari in tempo di guerra . . . . Pag. 287

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » sito in territorio del comune di Foggia . . . . Pag. 288

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Torretta » sito nel Tavoliere di Puglia. Pag. 288

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mastromatteo » sito nel bacino del Volturno. Pag. 289

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Altura » sito nel bacino del Volturno. Pag. 289

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Masseria Sambuco» sito nel bacino del Volturno . . . . Pag. 290

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX.
Revoca del sig. dott. ing. Camillo Curti di Riccardo da agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna . . . . Pag. 290

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 18 gennaio 1941-XIX.
Norme integrative del bando 6 gennaio 1941-XIX, relativo alla militarizzazione di personale civile nei territori della Puglia e dell'Albania . . . . Pag. 290

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1941-XIX.
Nomina del fascista Franca Aldo a membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento . . Pag. 291

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Saldatura elettrica Fusarc, con sede a Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 291

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società Internazionale Berlitz School, con sede a Milano, e nomina del sindacatore . Pag. 292

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1941-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri e fagiani a scopo di ripopolamento nella zona di Ariano Polesine (Rovigo) . . Pag. 292

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . Pag. 292

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli . Pag. 292

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona) . . . . Pag. 293
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona) . . . . Pag. 293
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petina (Salerno), Ostuni (Brindisi), San Buono (Chieti) e Stio (Salerno) . . . . Pag. 293
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova) . . . . Pag. 294
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova) . . . . Pag. 294
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Avellino . . . . . Pag. 294
Nomina del commissario liquidatore unico della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries, in liquidazione, con sede nel comune di Bolzano . . . . Pag. 294
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza) . . . . Pag. 294

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Programma di esami del concorso a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile . . . . Pag. 295

Regia prefettura di Imperia: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . Pag. 295

Regia prefettura di Pavia: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 295

Regia prefettura di Frosinone: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . . Pag. 296

Regia prefettura di Piacenza: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844.
Modificazione dell'art. 6 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 1° dell'art. 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è sostituito dal seguente:
« Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 novembre 1940-XIX, n. 1845.
Proroga del termine per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali nella zona di Bolzano e nuovo stanziamento per i relativi contributi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII, il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, numero 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 604, per la concessione delle agevolazioni in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgano e si amplino o si trasformino nel territorio del comune di Bolzano.

Per la concessione, agli stabilimenti predetti, dei contributi di cui all'art. 5 del citato Regio decreto-legge, è

autorizzata la spesa di quindici milioni, da stanziare in quote annuali di tre milioni negli esercizi dal 1940-41 al 1944-45.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le occorrenti variazioni.

Art. 2.

Gli stabilimenti industriali, che beneficeranno dei cennati contributi, saranno tenuti a corrispondere al comune di Bolzano il due per cento dell'importo dei contributi medesimi, per la costituzione di un fondo per lavori di sistemazione e di impianto di servizi pubblici nella zona industriale.

Nulla è innovato alle norme per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, stabilite con R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 604, e col decreto del Capo del Governo del 4 giugno 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 166, del 1° luglio 1935-XIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 novembre 1940-XIX, n. 1846.

Modificazione del R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la Commissione per l'accertamento dei danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fermo restando il numero dei membri della Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, numero 2347, il Ministro per gli affari esteri ha la facoltà di sostituire con propri decreti, di concerto con quello per le finanze, i membri che per qualunque ragione debbano cessare dall'incarico.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 novembre 1940-XIX, n. 1847.

Istituzione di una Commissione di revisione cinematografica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2 della presente legge, di limitare il circuito di programmazione di quelle pellicole nazionali od estere che nel loro complesso spettacolare presentassero gravi deficienze di realizzazione di carattere tecnico e artistico.

Art. 2.

La Commissione, presieduta dal Ministro per la cultura popolare, risulta così composta:

1° del direttore generale della Cinematografia;

2° del vicepresidente della Corporazione dello spettacolo o di un suo rappresentante;

3° del presidente della Confederazione dei professionisti ed artisti o di un suo rappresentante;

4° del presidente della Federazione nazionale industriali dello spettacolo o di un suo rappresentante;

5° del segretario nazionale della Federazione fascista dei lavoratori dello spettacolo o di un suo rappresentante;

6° di due esperti cinematografici designati di volta in volta dal Ministro per la cultura popolare.

In caso d'impedimento del Ministro, assume la presidenza il direttore generale della Cinematografia.

Art. 3.

La Commissione si riunirà su invito del Ministro per la cultura popolare, presidente della Commissione stessa.

Art. 4.

Ai membri della Commissione di cui all'art. 2 è usato lo stesso trattamento economico praticato per le altre Commissioni di revisione cinematografica funzionanti presso il Ministero delle cultura popolare (art. 145 del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848.
Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato a indire annualmente od anche a diverso intervallo di tempo, a seconda delle necessità di servizio, corsi per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, rimanendo ferme per il ruolo naviganti dell'arma aeronautica le disposizioni della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 2021, e successive modificazioni, relative ai corsi di pilotaggio aereo.

Art. 2.

Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi nel numero che sarà stabilito di volta in volta dal Ministro per l'aeronautica — avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministro per l'aeronautica è autorizzato annualmente a tenere in servizio — i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, non abbiano ancora soddisfatto ai loro obblighi di ferma, abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del relativo bando, e non superato il 26°, ovvero il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già risidenti all'estero.

Art. 3.

Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di cui agli articoli precedenti è necessario, oltre il possesso dei requisiti fisici da accertarsi mediante visita sanitaria presso enti della Regia aeronautica:

1) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

2) non essere iscritti alla leva di mare;

3) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione magistrale;

b) per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica: diploma di abilitazione tecnica, che sarà prescritto di volta in volta a seconda delle categorie per le quali verrà indetto il corso;

c) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio oeronautico: laurea in ingegneria, architettura, chimica o chimica industriale, fisica, fisico-matematica, ovvero laurea della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, a seconda delle categorie per le quali il corso è indetto;

d) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico: diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione tecnica, che sarà prescritto di volta in volta a seconda della categoria per la quale verrà indetto il corso;

e) per il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico: laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o titolo equipollente;

f) per il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere o perito commerciale;

g) per il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione;

4) non essere in possesso di brevetti di pilota civile o premilitare. Tuttavia i giovani in possesso di tali brevetti, che siano riconosciuti fisicamente non idonei al pilotaggio militare, potranno partecipare ai corsi per allievi ufficiali nei ruoli e categorie suddetti, a seconda del titolo di studio posseduto.

Art. 4.

Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti stabiliti nei bandi di concorso per ciascun ruolo e categoria, l'ammissione ai corsi avverrà nell'ordine di graduatoria che sarà formata dal Ministero secondo le norme indicate di volta in volta nei bandi stessi. Avranno tuttavia la precedenza assoluta all'ammissione:

a) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di specializzazione pre-aeronautica, che si riferisca a ciascuna categoria del ruolo stesso;

c) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria ingegneri aeronautici, i giovani muniti della laurea in ingegneria aeronautica;

d) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria geofisici, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici;

e) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria costruzioni aeronautiche ed edili, i giovani muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

f) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria assistenti di meteorologia, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici.

Art. 5.

Gli ammessi ai corsi di cui all'articolo 2 assumono in ogni caso la ferma di 18 mesi.

Art. 6.

La durata dei corsi è stabilita dal Ministro per l'aeronautica a seconda delle particolarità del servizio di ciascun ruolo e categoria, ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a tre mesi.

Art. 7.

L'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di cui all'art. 2 della presente legge, che si svolgeranno secondo i programmi e con le norme da stabilirsi dal Ministero, ha luogo col grado di aviere; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi al grado di aviere scelto.

Art. 8.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso allievi ufficiali.

Il Ministro per l'aeronautica ha altresì la facoltà — su proposta del Comando della scuola o dell'ente presso cui si svolgono detti corsi — di dimettere dai corsi stessi quegli allievi che per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Agli allievi dimessi dai corsi, che abbiano ancora obblighi di ferma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 9 della presente legge.

Art. 9.

Al termine del corso, che si svolgerà presso scuole od enti della Regia aeronautica all'uopo designati, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati dal Comando della scuola o dalle autorità gerarchiche idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento.

Gli allievi che, pure avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano stati giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pure evendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data dei rispettivi decreti e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Art. 10.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo per gli appartenenti a ciascun ruolo e categoria, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, qualora ciò sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministro per l'aeronautica di effettuare — quando ne riconosca la necessità e tenuto presente il numero medio degli ufficiali di complemento di cui al precedente art. 2 — corsi accelerati per la nomina ad ufficiale di complemento, tra militari in congedo della Regia aeronautica che non abbiano superato l'età di 38 anni alla data del relativo bando, siano in possesso del titolo di studio prescritto dal presente art. 3 per il ruolo e categoria a cui aspirano e si obblighino a compiere un servizio pari alla durata del corso ed a soddisfare, al più tardi entro sei mesi dall'avvenuta nomina ad ufficiale, il servizio obbligatorio di prima nomina di durata non superiore a tre mesi.

Qualora non adempiano a quest'ultimo obbligo nel termine prescritto — e salvo impedimenti di forza maggiore debitamente riconosciuti dal Ministro — la nomina sarà revocata.

Al termine del corso avranno luogo gli esami e la Direzione del corso trasmetterà al Ministero per via gerarchica i relativi risultati insieme con il giudizio di idoneità alla nomina sulle qualità militari in genere. Non sono ammessi esami di riparazione.

Per essere ammessi al corso gli aspiranti dovranno far espressa rinunzia al grado rivestito e l'ammissione avrà luogo col grado di aviere, salvo reintegrazione nel grado precedentemente posseduto qualora cessino di appartenere al corso per qualsiasi motivo.

Art. 12.

I corsi accelerati di cui al precedente articolo potranno essere effettuati anche per i sottufficiali in congedo del ruolo naviganti in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione tecnica o magistrale. Per essere ammessi al corso i sottufficiali dovranno aver compiuto nel biennio precedente almeno un allenamento od addestramento e non aver superato il 38° anno di età.

Al termine del corso avranno luogo gli esami e la Direzione del corso trasmetterà al Ministero per via gerarchica i risultati insieme con il giudizio di idoneità alla nomina sulle qualità militari in genere.

Non sono ammessi esami di riparazione.

Art. 13.

I corsi allievi ufficiali di complemento, di cui alla presente legge, potranno essere svolti per un periodo preliminare di istruzione presso la Milizia universitaria secondo modalità da emanare di volta in volta dal Ministro per l'aeronautica.

Coloro che avranno superato il corso preliminare saranno incorporati nella Regia aeronautica con il grado di primo aviere.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Tuttavia i concorsi eventualmente già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno a svolgersi secondo le precedenti norme.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 dicembre 1940-XIX, n. 1849.

Trasferimento, per una volta tanto, di ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, in possesso di speciali requisiti, nel ruolo ingegneri, categoria geofisici, del Corpo medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina ad ufficiale in servizioni permanente nel ruolo ingegneri del Corpo anzidetto, categoria geofisici, potranno, a domanda, essere trasferiti col loro grado e anzianità, nel ruolo ingegneri, categoria geofisici di complemento.

Le domande dovranno essere presentate agli Enti presso i quali gli interessati prestano servizio o sono in forza, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX, n. 1850.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, che istituì il Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo predetto, approvato col R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato coi Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, e 22 luglio 1939, n. 1243;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nel detto regolamento, in relazione alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 3° dell'art. 1 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane approvato con R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1243, è sostituito dal seguente:

« In relazione alla legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, appartengono al ruolo provinciale delle dogane, agli effetti del precedente comma:

a) gli impiegati e commessi che alla data del 31 gennaio 1940-XVIII facevano parte del ruolo predetto;

b) i funzionari dei gradi 5° e 6° che per effetto dell'art. 27 della legge sopra richiamata rientrano a far parte del ruolo provinciale anzidetto;

c) tutti coloro che successivamente al 1° febbraio 1940-XVIII saranno assunti nel ruolo del personale provinciale delle dogane in base a regolare concorso bandito dall'Amministrazione finanziaria con la *specializzazione dogane* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1851.

Riduzione dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni al grado 11° del ruolo di gruppo C delle dogane e delle imposte di fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1848, che reca disposizioni per le promozioni al grado 11° del personale doganale di gruppo *C*;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e successive variazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'anzianità richiesta dal R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1848, richiamato ed integrato dall'art. 15 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, per l'ammissione agli esami di promozione al grado 11° e per il conferimento delle promozioni per anzianità congiunta al merito allo stesso grado nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione, ferme restando tutte le altre disposizioni ivi previste, è rispettivamente ridotta:

a 5 anni per l'ammissione all'esame di concorso;

a 7 anni per l'ammissione all'esame di idoneità;

a 9 anni per la promozione per anzianità congiunta al merito.

Ai fini del compimento dei periodi di anzianità sopra indicati il servizio prestato in altri ruoli di gruppo *C* è valutato per intero.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1852.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Perugia.

N. 1852. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella parrocchia di San Michele Arcangelo in Porta Sant'Angelo di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1853.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Anna, in Floridia (Siracusa).

N. 1853. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Anna, in Floridia (Siracusa) e la predetta viene autorizzata ad accettare la donazione fatta da Carlotta Greco fu Salvatore, consistente in cartelle di Rendita italiana 3,50 %, del valore nominale di L. 32.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1854.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio San Francesco Saverio della Compagnia di Gesù », con sede in Catania.

N. 1854. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio San Francesco Saverio della Compagnia di Gesù », con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1855.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, detta « Collegio Gonzaga », con sede in Palermo.

N. 1855. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, detta « Collegio Gonzaga », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1856.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa, ecclesiasticamente vicariale, di Sant'Andrea Apostolo, in Basiliano (Udine).

N. 1856. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 20 febbraio 1937-XV, con postilla in data 22 aprile 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa, ecclesiasticamente vicariale, di Sant'Andrea Apostolo, in Basiliano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1857.
Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata perpetua di Sant'Antonio di Padova, in Sala Consilina (Salerno).

N. 1857. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Teggiano in data 8 dicembre 1939-XVIII, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di Sant'Antonio di Padova, in Sala Consilina (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX

LEGGE 6 gennaio 1941-XIX, n. 5.
Prestazione di consenso all'adozione da parte di militari in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle Forze armate possono, in tempo di guerra, manifestare il consenso all'adozione, di cui agli articoli 294 e 309 del libro primo del Codice civile, per procura nelle forme speciali ad essi consentite dalla legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n 1415.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale l'adozione si deve contrarre.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel Regno il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nei territori dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani, il giorno della pubblicazione nei bollettini ufficiali dei singoli Governi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » sito in territorio del comune di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta le decisione in data 26 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore », sito nel territorio del comune di Foggia, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta Lo Muzio Ciro fu Francesco, alla pag. 1415, foglio di mappa 40, particella 4 sub- *a*, 4 sub. *c*, per Ha 18.63.51, imponibile di L. 1341,73.

Detti beni confinano:

L'appezzamento 4 sub. *c*, a nord con terre di Lo Muzio Antonio, ad est con terre di Lo Muzio Nicola, a sud con il fosso detto « dell'Accio », ad ovest con il Regio tratturo Aquila-Foggia.

L'appezzamento 4 sub. *a*, a nord con terre di Aiello Ottavia e dei coniugi Scopece, ad est con terre dei coniugi Scopece e del marchese Giacomo Filiasi, a sud con terreni del dottore Giulio De Petra e di Lo Muzio Nicola, ad ovest con terre di Lo Muzio Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 64. — D'ELIA

(249)

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Torretta » sito nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta le decisione in data 26 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Torretta », sito nel territorio del comune di Foggia e riportato nel vigente catasto rustico di detto Comune, in testa alla ditta Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico, alla pag. 711, foglio di mappa 170, particelle 13, sub. *a* e 13 sub. *c*, per Ha 105.07.00 e con l'imponibile di L. 7565,04.

Il suddetto fondo confina a nord con proprietà Vasaturo e De Biase, ad ovest con terreni di proprietà degli stessi Siniscalco, a sud con terreni Siniscalco, Cipia Antonio, Vasaturo, ad ovest con terreni Orsini Isabella.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Torretta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 265.000 (duecentosessantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 63. — D'ELIA

(250)

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mastromatteo » sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 novembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Mastromatteo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Gravina Pasquale fu Salvatore, foglio di mappa 10, particella 88, per la superficie di Ha 1.32.90 e con l'imponibile di L. 132,90.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale « Altura », con la proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio e Petrella Francesco fu Pasquale, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Mastromatteo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 190. — D'ELIA

(247)

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Altura » sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Feola Pasquale di Marco, foglio di mappa 15, particella 11, per la superficie di ettari 0.36.33 e con l'imponibile di L. 47,23.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Russano Maria fu Antonio, con la proprietà Cerchiello Giovanni fu Gennaro ed altri, con la proprietà Cerchiello Antonietta di Giovanni maritata Carlino.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 191. — D'ELIA

(248)

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Masseria Sambuco» sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 novembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Sambuco » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo, foglio di mappa 18, particelle 64, 70, 69, per la superficie complessiva di Ha 1.45.79 e con l'imponibile di L. 145,79.

Il suddescritto fondo è diviso in due appezzamenti contraddistinti in catasto uno con la particella 64 del foglio di mappa 18 e l'altro con le particelle 69 e 70 dello stesso foglio di mappa 18.

L'appezzamento contraddistinto con la particella 64 confina con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo fu Antimo, con la proprietà Mirra Gennaro di Antimo, con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio e Pasquale fu Gaetano ed altri, con la proprietà Mirra Gennarino e Vincenzino di Antimo.

L'appezzamento contraddistinto con le particelle 69 e 70 confina con la proprietà Mirra Luigi fu Gennaro, con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Mirra Gennarino e Vincenzino di Antimo, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Mirra Amalia fu Gennaro.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 4 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

« Il fondo « Masseria Sambuco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 189. — D'ELIA

(251)

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX.

Revoca del sig. dott. ing. Camillo Curti di Riccardo da agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 16 maggio 1940-XVIII col quale, in seguito a concorso, fu provveduto alla nomina del signor dott. ing. Camillo Curti di Riccardo ad agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;

Visto che il medesimo ha dichiarato di rinunziare alla detta nomina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocata la nomina del sig. dott. ing. Camillo Curti di Riccardo ad agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1941-XIX
Registro Finanze, foglio n. 91. — LESEN

(270)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 18 gennaio 1941-XIX.

Norme integrative del bando 6 gennaio 1941-XIX, relativo alla militarizzazione di personale civile nei territori della Puglia e dell'Albania.

IL DUCE DEL FASCISMO

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 17 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visto il Nostro bando del 6 gennaio 1941-XIX, relativo alla militarizzazione di personale civile nei territori della Puglia e dell'Albania;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1941-XIX, n. 3, relativo alla modificazione dei limiti del territorio metropolitano dello Stato dichiarato in stato di guerra;

Ordina:

Art. 1.

La militarizzazione del personale dipendente da ditte che hanno l'incarico di eseguire nei territori della Puglia e dell'Albania lavori connnessi con le operazioni militari, a' sensi dell'art. 1 del Nostro bando 6 gennaio 1941-XIX, può essere disposta anche nei riguardi delle ditte che svolgono la loro attività per la marina o per l'aeronautica, semprechè trattisi di personale che presta la sua opera nei territori suddetti. In tal caso, il provvedimento di militarizzazione è emanato, per il territorio della Puglia, rispettivamente dal comandante in capo del Dipartimento marittimo o dal comandante della Zona aerea territoriale, e, per il territorio dell'Albania, rispettivamente, dal comandante militare marittimo o dal comandante di aeronautica.

Art. 2.

Il personale militarizzato a' sensi del presente bando e di quello in data 6 gennaio 1941-XIX è soggetto alla legge e alla giurisdizione penale militare, oltre che per i reati commessi durante la prestazione del servizio, anche per quelli commessi a causa o a danno del servizio stesso.

Per i reati commessi nei rapporti tra i militarizzati, agli effetti dell'applicazione della legge penale militare, i dirigenti, gli imprenditori e gli impiegati sono equiparati agli ufficiali, e gli operai ai militari di truppa.

Art. 3.

La diminuizione di pena da applicarsi, prima della sostituzione di questa, ai minori degli anni diciotto a' sensi dell'art. 3, secondo comma, del Nostro bando 6 gennaio 1941-XIX, sulle pene da infliggere per i reati militari, esclude l'applicazione di ogni altra diminuizione di pena per ragione di età.

Art. 4.

Agli effetti del rapporto di subordinazione fra gli appartenenti alle tre categorie del personale militarizzato, indicate nell'art. 4 del Nostro bando 6 gennaio 1941-XIX, gli imprenditori sono equiparati ai dirigenti.

Art. 5.

La subordinazione del personale militarizzato verso gli ufficiali e sottufficiali preposti alla sorveglianza disciplinare, stabilita dall'art. 5 del Nostro bando 6 gennaio 1941-XIX, è limitata ai rapporti fra i militari e i militarizzati delle singole ditte su cui la sorveglianza si esercita.

Sono puniti a' sensi della legge penale militare gli ufficiali e i sottufficiali preposti alla sorveglianza disciplinare delle ditte a cui si riferisce il provvedimento di militarizzazione, per i reati preveduti dalla legge medesima, da essi commessi a danno dei militarizzati soggetti alla loro vigilanza.

Art. 6.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione nei territori della Puglia e dell'Albania, e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nelle Gazzette ufficiali suindicate.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 18 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(271)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1941-XIX.

Nomina del fascista Franca Aldo a membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVIII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Franca Aldo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Franca Aldo, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(253)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Saldatura elettrica Fusarc, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Saldatura elettrica Fusarc, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Saldatura elettrica Fusarc, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giorgio Maria Sangiorgi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(257)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società Internazionale Berlitz School, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Internazionale Berlitz School, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Internazionale Berlitz School, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Baldassare Gambino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(255)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri e fagiani a scopo di ripopolamento nella zona di Ariano Polesine (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-1940, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo), della estensione di ettari 1000;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 26 maggio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e fagiani a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Rovigo è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e fagiani a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 6 gennaio 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Carlucci Gerardo, residente nel comune di Laurenzana, distretto notarile di Potenza, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 2 febbraio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(218)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 6 gennaio 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Ventura Salvatore, residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 21 febbraio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 gennaio 1941-XIX - N. 12

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,[illegible]9	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3.50% (1906)	73,65
Id. 3,50% (1902)	72,025
Id. 3,00% Lordo	51,[illegible]5
Id. 5,00% (1935)	92,175
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,85
Id. Id. 5,00% (1936)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,225
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,125
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 gennaio 1941-XIX - N. 13

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15, 9	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,65
Id. 3,50% (1902)	72,075
Id. 3,00% Lordo	51,40
Id. 5,00% (1935)	92,10
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,925
Id. Id. 5,00% (1936)	93,95
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,225
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,625
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,15
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,975

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 12 novembre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Antonio Olivieri e Michele Perbellini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala (Verona), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(242)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Rensi Mario è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala (Verona), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(243)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petina (Salerno), Ostuni (Brindisi), San Buono (Chieti) e Stio (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Salvatore Mansi fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petina (Salerno);
2) Il dott. Alessandro Tamborrino fu Giacinto è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ostuni (Brindisi);
3) Il dott. Giuseppe Amicarelli fu Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Buono (Chieti);
4) Il signor Giuseppe D'Ambrosio fu Gerardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(239)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Camposampiero, con sede in Camposampiero, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 5 dicembre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Antonio Fasinazzo e avv. Alberto Valsecchi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Camposampiero, con sede in Camposanpiero (Padova), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(261)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il sig. Angelo Scotton è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Camposampiero, con sede in Camposampiero (Padova), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(262)

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Avellino

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 giugno 1940-XVIII, col quale il cav. uff. Carmine Laudonia è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Avellino, con sede in Avellino;
Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal cav. uff. Carmine Laudonia, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il prof. dott. Domenico Jannaccone è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Avellino, con sede in Avellino, in sostituzione del cav. uff. Carmine Laudonia, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(260)

Nomina del commissario liquidatore unico della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries, in liquidazione, con sede nel comune di Bolzano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 ottobre 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries, con sede nel comune di Bolzano, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 5 ottobre 1936-XIV, con il quale il dott. Vittorio Tattara e l'avv. Pietro Berengo sono stati nominati commissari liquidatori dell'azienda suindicata;
Considerato che il predetto dott. Tattara ha declinato l'incarico;
Ritenuta l'opportunità, dato lo stato avanzato della liquidazione, di non sostituire il commissario dimissionario;

Dispone:

Sono accolte le dimissioni del dott. Vittorio Tattara da commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries, avente sede nel comune di Bolzano e l'avv. Pietro Berengo è confermato commissario liquidatore unico della Cassa medesima, con tutti i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(263)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza).

Nella seduta tenuta il 31 ottobre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza), il geom. Giuseppe Pagliuca è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(259)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Programma di esami del concorso a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile.

Programma di esami allegato al decreto Ministeriale in data 21 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1941-XIX concernente il concorso per trenta posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1° Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

2° Diritto civile, diritto commerciale e diritto marittimo privato;

3° Economia corporativa e scienze delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere
(durata massima ore quattro per ogni lingua.

Traduzione dall'italiano nella lingua estera dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

Diritto amministrativo marittimo (parte I, Codice marina mercantile).

Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati marittimi, di cui alla II parte del Codice marina mercantile.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Nozioni di politica commerciale.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: HOST-VENTURI

(292)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1940, n. 9793, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1940, n. 171, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia al 30 novembre 1938;

Visto il decreto Prefettizio di ugual numero e data del precedente, col quale è stato provveduto all'assegnazione delle sedi di condotta alle concorrenti dichiarate vincitrici del concorso;

Ritenuto che in seguito a rinunzia alla nomina ai posti rispettivamente assegnati, delle ostetriche Piccardo Iolanda, Gottarelli Luisa, Bolognesi Carmen, Ardissone Alfredina, Garibaldi Fantina Rosa e Leonilda Dall'Orto, si sono rese vacanti le condotte di Imperia Ponente, consorzio Pietrabruna S. Lorenzo al Mare, consorzio, Dolcedo-Prelà-Vasia; Rezzo, Consorzio Olivetta S. Michele-Airole e Baiardo;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'assegnazione di tali condotte rese vacanti, a norma dell'art. 26 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto che le candidate aventi diritto in base alla graduatoria ed all'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso, sono state preventivamente interpellate ed invitate a dichiarare, nel termine perentorio di giorni quindici, se avessero accettata la nomina alle condotte vacanti ed eventualmente ad esse spettanti; che in seguito a tale interpellanza l'ostetriche Rusconi Rosa, titolare della condotta di Pontedassio, Ardissone Alfredina, Saglio Egidia, Marini Clelia, hanno dichiarato di non accettare la nomina alle sedi propostele; che le ostetriche Daglio Maria Pia, titolare di Vallebona, Barbero Anna, Repetto Luisa, Bertoncelli Giuseppina e Bosetto Maria hanno dichiarato di accettare soltanto la condotta di Dolcedo-Prelà-Vasia, mentre Filippi Anna Maria ha accettato Dolcedo e Vallebona-Seborga e Marachioli Elide Pietrabruna-S. Lorenzo al Mare;

Tenute presenti le sedi indicate da ciascuna concorrente secondo l'ordine di preferenza contenuto nella domanda di ammissione al concorso e la graduatoria di merito;

Visto il Regio decreto su menzionato;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra per le sedi di condotte comunali a fianco di ciascuna segnate le seguenti candidate:

1. Casini Anna, 4° classificata, condotta comunale di Imperia Ponente;
2. Scotti Maria, 8ª classificata, condotta consorziale di Dolcedo-Prelà-Vaia:
3. Garibaldi Fantina, 13ª classificata, condotta consorziale Pietrabruna-S. Lorenzo;
4. Zecca Maria Pia, 17ª classificata, condotta consorziale di Olivetta S. Michele-Airola;
5. Musso Maria Caterina, 20ª classificata, condotta comunale di Rezzo;
6. Avalli Caterina, 26ª classificata, condotta comunale di Baiardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 11 gennaio 1941-XIX

p. *Il prefetto*: BERIO

(244)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 29234 del 14 settembre 1940-XVIII col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1938;

Ritenuto che la signora Romano Pierina designata per la condotta ostetrica del comune di Pregola-S. Margherita di Staffora ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 26 novembre u. s. del podestà presidente del Consorzio Pregola-S. Margherita di Staffora;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Romano Pierina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pregola Santa Margherita Staffora e designata per la nomina la signora Campagnoli Adele domiciliata in Copiano.

Il podestà di Pregola S. Margherita di Staffora a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come so-

pra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 (quindici) giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pregola-S. Margherita di Staffora è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 28 dicembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(107)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 29234 del 14 settembre 1940-XVIII col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1938;

Ritenuto che la signora Sacchi Maria designata per la condotta ostetrica del comune di Monticelli Pavese ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 29 novembre u. s. del podestà di Monticelli Pavese;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Sacchi Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Monticelli Pavese e designata per la nomina la signora Armella Esterina domiciliata in Nicorvo.

Il podestà di Monticelli Pavese a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di cinque giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di quindici giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Monticelli Pavese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 28 dicembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(108)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1940, n. 5962, relativo alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Ausonia, (centro), Cassino (frazione Cairo) Villa S. Lucia, Campoli Appennino, Veroli (frazione S. Francesca), S. Donato V. Comino (frazione Gallinaro), Trevi nel Lazio, S. Andrea, S. Ambrogio sul Garigliano;

Considerato che le ostetriche Poli Amabile, Spalloni Maria in Corsi, Caselli Malvina Lea, hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Ausonia (centro), Villa S. Lucia, Trevi nel Lazio, e le ostetriche Maggio Annina, Beriani Emma, Mirri Ester, sono state dichiarate dimissionarie d'ufficio rispettivamente delle condotte di Veroli (S. Francesca) S. Andrea, S. Ambrogio sul Garigliano per non aver assunto servizio nel termine loro assegnato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla dichiarazione di altre vincitrici del concorso per le condotte rimaste vacanti, giusta l'ordine della graduatoria generale ed alla conseguente assegnazione delle sedi, in base all'ordine delle preferenze dalle stesse concorrenti indicate;

Viste le dichiarazioni di accettazione da parte delle interessate, all'uopo interpellate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso, bandito il 30 dicembre 1937 e destinate a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Frittelli Maria ad Ausonia (centro);
2) Caselli Malvina Lea a Veroli (frazione S. Francesca);
3) Beriani Emma a Trevi nel Lazio;
4) Specogna Angela a Villa S. Lucia;
5) Mirri Ester a S. Andrea;
6) Cordoni Bistaria a S. Ambrogio sul Garigliano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Frosinone, addì 4 gennaio 1941-XIX

Il prefetto: PATERNO'

(167)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti i propri precedenti decreti n. 17896, Div. 3ª, in data 8 ottobre 1940-XVIII, con i quali veniva approvata, così come predisposta dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII e veniva designata per la nomina ad ostetrica condotta per la frazione di Sant'Antonio a Trebbia di Piacenza la ostetrica Marchiori Renata;

Vista la nota n. 23248 in data 18 dicembre 1940-XIX con la quale il podestà di Piacenza richiamata la deliberazione n. 681 in data 25 ottobre 1940-XVIII, debitamente vistata, di nomina della Marchiori al posto di ostetrica di S. Antonio a Trebbia comunicava di aver dichiarata la Marchiori medesima rinunciataria al posto non avendo essa assunto servizio nel termine assegnato;

Ritenuta la necessità di designare per la nomina la concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria la rinunciataria e che ha chiesto la sede rimasta vacante in ordine di precedenza;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 25, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la circolare 8 aprile 1935, n. 20400, del Ministero dell'interno - Direzione generale della Sanità pubblica;

Decreta:

La signora Scaramuzza Gina fu Angelo, residente a Soragna, è designata per la nomina al posto di ostetrica condotta della frazione di S. Antonio a Trebbia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il Prefetto.

(220)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.